



Associazione Amici del Quartetto

"Jean-Xavier Lefèvre"

via Fiume, 11/C - 58100 Grosseto - Cod.Fisc. 92016830538
tel. +39 333 9905662 - e.mail: amiquart@gmail.com
<http://www.amicidelquartetto.it>

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL QUARTETTO

"Jean Xavier Lefèvre"

APS

NOTA: Il presente documento, denominato "Statuto dell'Associazione Amici del Quartetto "Jean Xavier Lefèvre" APS", abroga e sostituisce il precedente atto statutario dell'omonimo statuto redatto in data 20 giugno 1998 e depositato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Grosseto - piazza Ferretti 1 - il giorno 30/06/1998 al n°3634, mod°3.

INDICE:

- ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata;
- ARTICOLO 2 - Attività di interesse generale e finalità dell'Associazione;
- ARTICOLO 3 - Ammissione e numero di associati;
- ARTICOLO 4 - Diritti e obblighi degli associati;
- ARTICOLO 5 - Perdita della qualifica di associato;
- ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione;
- ARTICOLO 7 - Assemblea;
- ARTICOLO 8 - Consiglio di amministrazione/Direttivo;
- ARTICOLO 9 - Presidente;
- ARTICOLO 10 - Organo di controllo;
- ARTICOLO 11 - Patrimonio
- ARTICOLO 12 - Divieto di distribuzione degli utili;
- ARTICOLO 13 - Risorse economiche;
- ARTICOLO 14 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale;
- ARTICOLO 15 - Documenti e libri sociali;
- ARTICOLO 16 - Volontari;
- ARTICOLO 17 - Lavoratori;
- ARTICOLO 18 - Scioglimento e devoluzione;
- ARTICOLO 19 - Rinvio.

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, l'Associazione denominata "Associazione Amici del Quartetto "Jean Xavier Lefèvre" APS".

L'Associazione Amici del Quartetto "Jean Xavier Lefèvre" APS, da ora in avanti denominata "Associazione", è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L'Associazione ha forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35, d.lgs. 117/2017.

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come Ente del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grosseto in via Fiume, 11/C e potrà istituire, su delibera del Consiglio di amministrazione o direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – Attività di interesse generale e finalità dell'associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- produzione di materiale multimediale e crosmediale: videoclip, film documentari, oggetti multimediali, podcast, contenuti per siti web, raccolte musicali, ecc...
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; (da elenco co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore: lettere f-i-j-k-l-t-v-w-z)

In via generale l'Associazione Amici del Quartetto "Jean Xavier Lefèvre" APS promuove la conoscenza e la diffusione della Cultura attraverso i mezzi dell'arte musicale, cinematografica,

grafica, e letteraria. Sostiene le forme artistiche contemporanee, privilegiando quelle emergenti ed indipendenti e si propone di favorire la fruizione e la valorizzazione musicale, audiovisivo e fotografico, mediante l'organizzazione di concerti dal vivo, festival, mostre, arene, incontri e lo sviluppo di un moderno ambiente di produzione e fruizione culturale anche mediante, ai sensi della Legge n°220/2016, di specifiche attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio e ricerca nel settore della ricerca musicale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di amministrazione o direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3 – Ammissione e numero di associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Lo status di associato ha carattere temporaneo della durata di 12 mesi dalla data di deposito della domanda e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.15.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potrebbero derivare alla associata/o dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
 - la dichiarazione di acconsentire all'utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate dall'Associazione o chi per essa.
- L'Organo di Amministrazione o direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il documento di programmazione delle attività associative;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione o direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge).

ARTICOLO 7 – Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Il voto si esprime per alzata di mano. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche sui mezzi di informazione dell'Associazione (es. sito internet), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 14 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione delle attività associative. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- indica le linee guida per il documento di programmazione delle attività associative;
- approva il documento di programmazione delle attività associative;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto o deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

I lavori assembleari vengono condotti e trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e da un associato eletto a maggioranza relativa tra i presenti non membri del direttivo, definito come Segretario di Assemblea. Le decisioni prese vengono controfirmate dal Presidente, o dal Vice Presidente, e dall'associato Segretario di Assemblea.

ARTICOLO 8 – Consiglio di amministrazione/Direttivo.

Il Consiglio di amministrazione (chiamato qui anche Organo di amministrazione) o direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di

competenza del direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare il documento di programmazione delle attività associative sulla base delle linee guida indicate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire annualmente importo, modalità di versamento e termini per la quota associativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per un numero indefinito di mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I lavori vengono trascritti e firmati dai presenti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del direttivo, tenuto a cura dallo stesso organo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9 – Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 – Organo di controllo.

L'Organo di controllo, previsto dal presente Statuto in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il monitoraggio svolto dall'Organo di controllo viene presentato annualmente all'Assemblea e reso pubblico attraverso l'eventuale bilancio sociale oppure attraverso un documento in forma di relazione a cura dell'Organo di controllo stesso e pubblicato sui canali informativi dell'Associazione.

ARTICOLO 11 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 12 – Divieto di distribuzione degli utili.

Ai fini di cui al precedente art. 9, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13 – Risorse economiche.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 14 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo Settore l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora raggiunte le soglie previste dalla Legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts), il Bilancio Sociale.

ARTICOLO 15 – Documenti e libri sociali.

L'Associazione conserva e cura i seguenti documenti programmatici e libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione o direttivo;
- il documento di programmazione delle attività associative redatto dal direttivo ed approvato dall'Assemblea, tenuto a cura dal direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dal direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi o documenti attraverso una richiesta scritta all'organo competente e depositario della cura del libro.

ARTICOLO 16 – Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 17 – Lavoratori.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle APS si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 19 – Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



ASSOCIAZIONE AMICI DEL QUARTETTO
"Jean Xavier Lefèvre"

Il Presidente
(Prof. Giovanni Lanzini)

GROSSETO 13.10.2020



VERSATI € _____ REG. TO A GROSSETO
IN DATA _____ IL 13 OTT. 2020
C/O *esente* AL N. 2881 MOD. 3

Anna Maria GIULIANO (*)

(*) Firma su delega del Presidente *Giuliano Cecchi*